

IPOTESI DI PROGETTO DI LEGGE

PROGETTO DI TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE ED URBANO DELLO STATO ITALIANO.

Art. 1

Obiettivo generale. L'obiettivo primario del progetto tutela dell'ambiente naturale ed urbano, è costituito dalla creazione dell'ordinamento organizzativo ed operativo della tutela dello ambiente, dall'inquinamento e dalle calamità naturali; con la ulteriore finalità di acquisire da esso i benefici effetti dello equilibrio che sono contenuti nel mondo naturale, creando così un armonico rapporto tra gli elementi dell'ambiente fisico e la realtà dell'urbano; che acquista quindi una condizione di continuazione creativa generata dall'uomo, di quella realtà naturale.

Art. 2

L'ordinamento organizzativo. L'ordinamento organizzativo della tutela dell'ambiente è costituito dalla previsione delle norme, che tendono a creare la struttura, le funzioni e gli organi capaci di fissare obiettivi di tutela dell'ambiente e di raggiungerli per fasi annuali e poliennali, predeterminate a priori e secondo previsioni di sviluppo e risanamento.

Art. 3

Ordinamento operativo. L'ordinamento operativo della tutela dello ambiente è determinato dalla previsione di funzioni e attività, che concretizzano la formazione di strumenti operativi denominati piani regolatori di tutela dell'ambiente.

Tali piani fissano per fasi il risanamento dell'ambiente, con attività di difesa che interessano il settore industriale, artigianale, agricolo, urbano e il settore del mondo naturale collinare costiero marittimo, collinare interno, pianeggiante, montuoso appenninico e alpino.

Art. 4

Suddivisione del territorio nazionale. Il territorio nazionale, ai fini della tutela dell'ambiente viene diviso in settori di decentramento nazionale, regionali, provinciali e in fasce territoriali omogenee, nuclei e aree di tali fasce.

Demani provinciali, regionali e nazionali. I demani provinciali, regionali e nazionali sono la somma delle aree delle fasce territoriali omogenee, secondo l'ordine dei rispettivi nuclei.

#### Art. 6

Settori di decentramento provinciale. I settori di decentramento provinciale sono previsti nella loro estensione provinciale, in misura uguale a quelli operanti per l'ufficio urbanistica provinciale.

Essi vengono determinati per la definizione e la pianificazione delle attività di tutela dell'ambiente da parte delle sottosezioni f) e g) degli UTANUP (uffici di tutela dell'ambiente naturale ed urbano provinciali); mentre solo da parte della sottosezione g) per gli UTANUR e UTANUIR (uffici di tutela dell'ambiente naturale ed urbano regionali e interregionali).

#### Art. 6 bis

Settori di decentramento regionale e nazionale. I settori di decentramento nazionale sono il settore Nord Italia, comprendente le regioni: Veneto, Friuli, Trentino Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e la Liguria; il settore centro Italia comprendente: la Toscana, l'Umbria, le Marche, il Lazio, l'Abruzzo; il settore sud Italia comprende: la Campania, il Molise, la Puglia, la Calabria, la Basilicata, la Sicilia e la Sardegna.

I settori di decentramento regionale sono costituiti dai territori delle province di ciascuna regione.

#### Art. 7

Fasce territoriali omogenee. Tutto il territorio nazionale montano, collinare, costiero marittimo e pianeggiante, non urbanizzato e non occupato da nuclei abitati e da insediamenti produttivi industriali, artigianali e commerciali, viene suddiviso in fasce territoriali omogenee delle seguenti dimensioni e tipologie.

- La fascia litoranea costiera di ampiezza variabile da 6 a 50 chilometri per la parte tirrenica della penisola, che si estende dalla Liguria alla Calabria e contorna le isole Sicilia e Sardegna.

Tale fascia si estende successivamente lungo le coste del mare ionico e risale lungo la penisola a partire da S. Maria di Leuca fino ad arrivare a Trieste sul mare Adriatico.

- La fascia collinare immediatamente successiva geograficamente a quella litoranea, che si allunga all'interno di tutta la penisola e delle isole maggiori (Sicilia e Sardegna), con esclusione della parte centrale dell'Appennino e delle zone più elevate delle isole maggiori.

Per il nord Italia tale fascia comprende in Emilia e Piemonte la fascia preappenninica e per le restanti regioni del nord la fascia prealpina.

- 3)- La fascia montuosa centrale della penisola, le zone più alte della Sicilia e della Sardegna, la fascia alpina immediatamente attigua a quella prealpina, costituiscono le componenti della terza fascia territoriale omogenea.

E' intesa fascia costiera al nord anche la pianura padana, che precede la fascia prealpina e preappenninica nelle regioni Emilia, Lombardia e Piemonte.

#### Art. 8

Dimensioni delle fasce territoriali omogenee. Le tre fasce indicate esistono in tutta la penisola, salvo che per la Liguria ove le 3 fasce si riducono a due, quella collinare costiera e quella centrale appenninica del versante Tirreno, vista la limitatezza della estensione spaziale che comporta l'eliminazione della seconda fascia.

La prima fascia varia dagli 6 ai 50 chilometri, restringendosi ed allargandosi lungo tutta la penisola secondo la variabilità della sua forma geometrica.

La seconda fascia può mancare, come detto, in regioni come la Liguria ed essere interrotta nelle regioni come la Calabria, ove si hanno improvvisi restringimenti della superficie terrestre.

Anche qui si ha una variazione dagli zero ai 40 chilometri.

La stessa variabilità si ha per la fascia centrale appenninica ed alpina, nonché prealpina. Nel caso della fascia alpina per certi tratti del territorio nazionale, si potranno avere maggiori ampiezze di quelle indicate.

#### Art. 9

Nuclei delle fasce territoriali omogenee. Le fasce territoriali omogenee sono divise in nuclei di una certa ampiezza <sup>orizzontale</sup> ~~verticale~~ rispetto al ~~la~~ bordo del mare, che iniziano dalla fascia costiera, e si prolungano verticalmente fino al centro della fascia appenninica e al termine della fascia alpina per le regioni del Nord Italia.

Al centro della fascia appenninica proseguono fino a raggiungere la fascia costiera del mare Adriatico o Tirreno o Ionio, secondo l'ubicazione delle regioni nella parte alta dello stivale, nella parte centrale o più bassa.

I nuclei cambiano numerazione per le fasce della penisola, quando si passa dal versante tirrenico a quello adriatico o da quello adriatico a quello ionico o ancora da quello tirrenico e quello ionico.

Art. 10

Aree delle fasce territoriali omogenee. Ciascun nucleo di suddivisione delle fasce territoriali omogenee viene diviso in aree che ripartiscono il nucleo stesso ed hanno una dimensione funzionale alla maggiore possibilità operativa della tutela dell'ambiente.

Esse sono le minime unità di tutela dell'ambiente.

Art. 10 bis

Riserve naturali e parchi. I parchi naturali regionali, nazionali e le riserve naturali attualmente esistenti, vengono compresi nell'organizzazione in fasce territoriali omogenee, in nuclei e in aree territoriali di cui agli articoli precedenti.

Ciascun parco naturale o riserva deve essere compreso in un unico comprensorio di aree di ripartizione dei nuclei citati, che viene dato in amministrazione ad un unico ente statale o regionale anche se frazionato in più aree territoriali, in funzione della dimensione del parco e della organizzazione e suddivisione del territorio in fasce, nuclei ed aree.

Art. 10 ter

L'aumento delle riserve naturali. Al fine di una maggiore tutela del territorio naturale nazionale, che sia coperto da vegetazione più o meno fitta e non sia occupato da attività agricole, produttive e da insediamenti urbani, e che sia caratterizzato da amenità e bellezza del paesaggio, il numero di parchi naturali esistenti, viene aumentato con tutte le aree che rispondono alle caratteristiche cennate.

A tal fine esse vengono intese come riserve naturali delle fasce territoriali omogenee e divise in nuclei e aree, lasciate alla competenza dell'UTANUP, UTANUR e UTANUIR.

In tali aree è vietata l'edificazione e dovrà essere redatta una pianta delle stesse, che divengono riserve naturali da aggiungere ai parchi naturali esistenti.

Art. 10 quater

I rimboschimenti. Al fine di aumentare il numero delle riserve naturali e per ridare al territorio il suo originale equilibrio naturale e la sua conformazione estetica naturale, vanno pianificati rimboschimenti massicci dei territori collinari costieri e interni del Paese, nonché dei territori montani.

Tali zone di rimboschimento vengono delimitate e costituiscono riserve naturali.

Saranno concordate con gli UU (uffici urbanistica) le aree da destinare a riserve naturali e in cui è vietata l'edificazione, la quale secondo il progetto pianificazione urbanistica, verrà effettuata principalmente nei quartieri di decentramento dell'urbano, che permette un controllo dello sviluppo edilizio dell'intero paese.

Art. 11

Esempio di suddivisione in fasce, nuclei ed aree. Per la fascia costiera del Nord Italia aventi il lato Sud bagnato dal Mare Adriatico, si può ipotizzare la seguente suddivisione spaziale:

Fascia pianeggiante costiera del Veneto  
fascia prealpina del Veneto  
fascia alpina del Veneto

Queste fasce si estendono come detto longitudinalmente lungo la penisola e sono divise verticalmente in nuclei che arrivano ai confini dello Stato.

- a)- Così avremo il nucleo 1 per la provincia di Venezia della fascia pianeggiante costiera, che si estende longitudinalmente da Bibione a Caorle e prosegue verticalmente nella provincia di Pordenone e Udine fino ai confini di Stato.

Tale nucleo come partizione della fascia territoriale omogenea costiera pianeggiante, viene diviso in aree che ripartiscono il territorio della provincia di Venezia da Bibione a Caorle.

Ciascuna di tali aree costituisce una unità minima di tutela dell'ambiente naturale che sarà lasciata alla competenza del settore provinciale di decentramento in cui è stata ripartita la provincia, in analogia a come viene previsto per le USL e per i settori di decentramento dell'ufficio urbanistica.

- b)- Nucleo 2 da Caorle a Jesolo, con la stessa organizzazione verticale ed in aree che interessa le province di Venezia, Treviso, Belluno e Bolzano.  
c)- Nucleo 3 da Jesolo a Venezia  
d)- Nucleo 4 da Venezia a Chioggia  
e)- Nucleo 5 da Chioggia al fiume Po.

In verticale quindi questi nuclei si estendono dalla fascia costiera, a quella prealpina fino a quella alpina.

Art. 12

Demani di aree. L'unione di aree di una o più ~~xxxx~~ fasce territoriali omogenee costituisce i demani normalmente divisi per province e per regioni.

Vi sarà un demanio provinciale di aree delle fasce territoriali omogenee per ciascuna provincia.

Ad esso fanno capo tutte le aree assegnate alla gestione dello UTANUP di una determinata provincia.

Vi è un demanio regionale relativo a ciascuna regione, riferito geograficamente tuttavia al territorio di ciascuna provincia.

Tale demanio comprende le aree di una o più province; che non perdono la loro articolazione nell'ambito della provincia, ma devono essere inserite nell'organizzazione regionale di tutela dell'ambiente che può abbracciare più province.

Il demanio nazionale invece è organizzato per aree di ciascun nucleo delle fasce territoriali omogenee.

Esso è ordinato per regioni e per settori nazionali di decentramento nord, centro e sud Italia, comprendenti le regioni del nord Italia, del centro e del sud Italia.

Tutte le aree delle varie fasce assegnate alla gestione degli UTANUIR costituiscono il demanio nazionale della loro circoscrizione territoriale.

#### Art. 12 bis

Parchi naturali. Gli attuali parchi naturali regionali, nazionali e provinciali, vengono compresi nella suddivisione in fasce, aree e nuclei, e costituiscono i corrispondenti demani regionali, nazionali e provinciali.

#### Art. 13

Organi preposti alla suddivisione del territorio nazionale in fasce territoriali omogenee. Gli organi preposti alla prima suddivisione del territorio nazionale in fasce territoriali omogenee, sono costituiti dagli UTANUP, dagli UTANUR e UTANUIR di Milano, Roma e Reggio Calabria, per i tre settori nazionali di decentramento.

La citata suddivisione viene effettuata attraverso gli accordi che tali uffici di tutela dell'ambiente raggiungono in merito alla delimitazione delle relative aree.

L'UTANUIR del settore centro Italia, è costituito dalla DGTANU (Direzione generale di tutela dell'ambiente naturale ed urbano) del Ministero dell'ambiente, la quale ha anche funzione di coordinamento nazionale di tali attività.

Art. 14

Organi provinciali. Sono organi provinciali della tutela dello ambiente gli UTANUP, che si trovano presso gli Assessorati allo ambiente dei Comuni capoluogo di provincia.

Sono organi periferici provinciali degli UTANUP, gli assessorati all'ambiente ed ecologia dei Comuni maggiori di ciascun settore di decentramento provinciale.

Il compito operativo degli UTANUP è quello di tutelare direttamente il territorio dagli inquinamenti dalle calamità naturali, per i territori dei settori di decentramento che comprendono i capoluoghi di provincia; e di coordinare le medesime attività compiute dagli Assessorati all'ambiente dei Comuni capoluogo dei settori di decentramento periferici.

Le attività di coordinamento consistono in continue intese ed accordi sulle attività operative di tutela dell'ambiente provinciale.

Art. 14 bis

Appartenenza degli organi di tutela dell'ambiente. Gli UTANUP appartengono all'amministrazione comunale dei capoluoghi di provincia in particolare agli assessorati all'ambiente ed ecologia se esistenti.

Se non sono esistenti entro 3 mesi dalla approvazione della presente legge, tali assessorati vengono istituiti con legge regionale.

Gli UTANUR sono inseriti nella operatività degli assessorati all'ambiente di ciascuna regione e ne fanno parte.

Gli UTANUR appartengono invece all'organizzazione centrale e periferica statale. Essi sono sezioni staccate della direzione generale di tutela dell'ambiente naturale ed urbano del Ministero dell'ambiente (DGTANU).

Art. 15

Organi regionali. Sono organi regionali della tutela dell'ambiente gli UTANUR che vengono ubicati presso gli assessorati regionali all'ambiente ed ecologia.

Essi hanno sezioni staccate provinciali, presso gli UTANUP di ogni capoluogo di provincia, al fine del collegamento necessario per la tutela dell'ambiente relativo ai Comuni regionali gestiti dall'UTANUR.